

Infortuni di viaggio Advantage opzionale per le carte di pagamento Visa, Mastercard® e Diners Club della Cornèr Banca SA

Condizioni Generali d'Assicurazione – Allianz– Edizione 01.2026

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vi preghiamo di conservare questa conferma di assicurazione in un luogo sicuro con gli altri vostri documenti di assicurazione.

La seguente assicurazione contro gli infortuni di viaggio è un'assicurazione di somme.

I. Somme assicurate

In caso di decesso	CHF 500'000
In caso di invalidità permanente, su base proporzionale, a seconda del grado di invalidità, al massimo	CHF 500'000

II. Assicuratore

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi)
Succursale di Wallisellen (Svizzera)
Richtplatz 1
8304 Wallisellen
Svizzera

Per informazioni e domande:
Telefono: +41 44 283 32 22
E-mail: info.ch@allianz.com

III. Persone assicurate

In ragione del contratto di assicurazione collettivo stipulato tra la Cornèr Banca SA (di seguito «Cornèr») di Lugano e AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) (di seguito detta «Allianz»), Allianz garantisce la copertura assicurativa alle seguenti persone nell'ambito delle Condizioni Generali d'Assicurazione di cui sotto (di seguito «CGA»), nella misura in cui le stesse siano in possesso di una carta di pagamento Visa, Mastercard e/o Diners Club (di seguito «carta») valida ed emessa da Cornèr e paghino il viaggio con una carta:

- il titolare della carta e tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica o che vi soggiornano regolarmente durante la settimana o il fine settimana.
- sono inoltre assicurati i figli a carico del titolare della carta e del convivente che non vivono nella stessa economia domestica del titolare della carta.

IV. Oggetto dell'assicurazione e validità territoriale

Le prestazioni dell'infortuni di viaggio Advantage vengono erogate se una persona assicurata subisce una lesione corporale a causa di un infortunio durante un viaggio. L'assicurazione vale in tutto il mondo (Svizzera e Principato del Liechtenstein compresi).

V. Inizio, durata e requisiti

L'assicurazione entra in vigore non appena perviene la richiesta di adesione presso Cornèr e viene stipulata per la durata di un anno. Se l'assicurazione non viene disdetta almeno due mesi prima della sua scadenza, essa si rinnova tacitamente di anno in anno. Se la carta viene disdetta per iscritto, la copertura assicurativa decade alla scadenza della carta.

Affinché sussista la copertura assicurativa è necessario che tutti i costi di viaggio (o l'abbonamento generale FFS) siano stati pagati per almeno il 51 % in anticipo con una o più carte valide.

Per viaggio si intende ogni soggiorno presso una località che si trovi ad almeno 50 chilometri dal luogo di dimora permanente.

Le somme assicurate si riferiscono alla somma assicurata per ogni persona assicurata ai sensi del Punto III. «Persone assicurate». In nessun caso le prestazioni assicurative di diverse carte si possono sommare. Se un titolare possiede più carte, si applicano le somme assicurate della carta con le prestazioni assicurative più alte.

VI. Eventi e prestazioni assicurati

- In caso di decesso della persona assicurata a seguito di un infortunio assicurato, gli eredi legali ricevono la somma concordata. La scelta di un beneficiario diverso necessita di una notifica scritta ad Allianz da parte dell'assicurato. In sede di pagamento della prestazione assicurata Allianz tiene conto dell'ultima regolamentazione pervenuta per iscritto, di conseguenza in caso di modifiche è necessario che la stessa sia informata tempestivamente.
- In caso d'invalidità che viene constatata da un medico come conseguenza di un infortunio assicurato entro 5 anni dalla data dell'infortunio e ammonti al 100 %, Allianz paga il capitale concordato, in caso d'invalidità parziale una corrispondente percentuale dello stesso.
 - Nei casi elencati di seguito il grado d'invalidità viene stabilito in modo vincolante:
 - Perdita di entrambe le gambe o entrambi i piedi, di entrambe le braccia o entrambe le mani: 100 %
 - Perdita di un braccio o di una mano e al contempo di una gamba o un piede: 100 %
 - Paralisi totale, disturbi mentali incurabili che escludono lo svolgimento di ogni attività lavorativa: 100 %
 - Perdita di un braccio all'altezza o al di sopra del gomito: 70 %
 - Perdita di un avambraccio o di una mano: 60 %
 - Perdita di un pollice: 22 %
 - Perdita di un dito indice: 15 %
 - Perdita di un altro dito: 8 %
 - Perdita di una gamba all'altezza o al di sopra del ginocchio: 60 %
 - Perdita di una gamba al di sotto del ginocchio: 50 %
 - Perdita di un piede: 40 %
 - Perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi: 100 %
 - Perdita della facoltà visiva di un occhio: 30 %
 - Perdita della facoltà visiva del secondo occhio per coloro che già vedevano con un solo occhio: 70 %
 - Perdita dell'udito in entrambi gli orecchi: 60 %
 - Perdita dell'udito in un orecchio: 15 %
 - Perdita dell'udito in un orecchio nel caso in cui prima del verificarsi del caso assicurato c'era già sordità completa dell'altro orecchio: 45 %
 - La perdita totale della funzione motoria di arti o di organi è equiparata alla perdita.
 - In caso di perdita o perdita dell'uso solo parziali, si avrà un grado d'invalidità corrispondente inferiore.
 - In caso di contemporanea perdita o contemporanea perdita dell'uso di diverse parti del corpo, le percentuali si sommano; il grado d'invalidità non supera tuttavia mai il 100 %.
 - Per i casi non riportati sopra, il grado d'invalidità viene stabilito sulla base di accertamenti medici con riferimento alle percentuali di cui sopra, e tenendo conto delle condizioni della persona assicurata.
 - Se già prima dell'infortunio si era verificata la perdita di parti del corpo o la perdita del loro uso, in sede di determinazione del grado d'invalidità viene dedotto il grado d'invalidità già riconosciuto e stabilito secondo i principi di cui sopra.
- Scomparsa ed esposizione
Se il corpo di un assicurato non viene ritrovato dopo un anno dalla scomparsa, si presuppone che in occasione dell'evento lo stesso sia deceduto. Se un assicurato, in conseguenza di un evento coperto dall'assicurazione, è esposto a elementi naturali e agenti atmosferici che ne causano il decesso o un danno corporale, sussiste anche in questo caso la copertura assicurativa.
- Le somme assicurate sono stabilite al Punto I. «Somme assicurate».

VII. Limiti di prestazione

- a) In caso di decesso: figli assicurati che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto i 16 anni, al massimo CHF 10'000.
- b) In caso d'invalidità: figli assicurati che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto i 16 anni, al massimo CHF 200'000.
- c) Qualora più persone sono vittime di un sinistro dello stesso evento, l'indennità che Allianz dovrà pagare è limitata a CHF 20 Mio. in caso di morte e invalidità. Se le richieste eccedono questo importo, la somma sarà ripartita proporzionalmente.

VIII. Esclusioni:

- a) infortuni in seguito a suicidio, automutilazione o relativi tentativi;
- b) infortuni in seguito a eventi bellici, terrorismo, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, disordini o tumulti) e misure adottate per contrastarli;
- c) infortuni in seguito a reazione nucleare, radiazione o contaminazione radioattiva;
- d) infortuni che avvengono in occasione della partecipazione a
 - competizioni, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
 - competizioni e allenamenti in connessione con sport a livello professionistico o con sport estremi,
 - trekking ed escursioni in montagna ad altitudini superiori ai 4'500 metri s.l.m.,
 - azioni azzardate (temerarietà) nelle quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente grande;
- e) infortuni che vengono causati da azioni od omissioni per dolo o negligenza grave oppure che sono da ricondursi all'inosservanza degli obblighi di diligenza generalmente in uso;
- f) infortuni che si verificano sotto l'influenza di alcol, droghe, anestetici o medicinali; non si applica per i casi in cui la persona assicurata ne sia ignara o negli incidenti dovuti a farmaci causati da terze persone;
- g) infortuni a seguito di atti illeciti, perpetrati dall'assicurato o da uno dei suoi beneficiari;
- h) incidenti direttamente o indirettamente attribuibili a guasti o malfunzionamenti causati da:
 - atti non autorizzati, fraudolenti o illegali che compromettono l'accesso, il trattamento, l'utilizzo o il funzionamento di un sistema informatico;
 - errori o omissioni relativi all'accesso, al trattamento, all'utilizzo o al funzionamento di un sistema informatico; o
 - indisponibilità parziale o totale o impossibilità di accesso, elaborazione, uso o funzionamento di un sistema informatico.I guasti o i malfunzionamenti sono esclusi solo se resi pubblici o segnalati a un'autorità indipendente (UFCS (Ufficio federale della cibersicurezza), ENISA o simili). Inoltre, devono riguardare più operatori, più sedi o più mezzi di trasporto;
- i) infortuni sulla strada per recarsi al lavoro.

IX. Obblighi in caso di sinistro

Indirizzi di contatto in caso di sinistro

Allianz Partners

Ufficio sinistri

Richtplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen
Svizzera

Telefono: +41 44 283 32 22

E-mail: claims.ch@allianz.com

Obblighi di comunicazione e collaborazione in caso di sinistro

In caso di sinistro bisogna contattare immediatamente un medico e seguire le sue indicazioni. Su richiesta dell'assicuratore, i beneficiari devono permettere un'autopsia o un'esumazione in caso di morte.

In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui si sarebbe ridotto se l'assicurato avesse agito conformemente alle condizioni.

In caso di sinistro occorre inviare ad Allianz i seguenti documenti:

- numero della carta;
- prova che l'infortunio si è verificato durante un viaggio;
- prova del pagamento di almeno il 51% delle spese di viaggio con la carta;
- prova della dinamica dell'infortunio e delle conseguenze dell'infortunio (grado d'invalidità o decesso dovuto all'infortunio); in caso di diritto all'invalidità, anche la prova attestante la conclusione delle cure, nella misura in cui ciò sia necessario per la classificazione dell'invalidità.

X. Scadenza della copertura assicurativa per un assicurato

La copertura assicurativa per un assicurato termina nei seguenti casi:

1. il giorno della scadenza del contratto tra Allianz e Cornèr;
 2. il giorno in cui un assicurato non è più titolare della carta;
 3. con la disdetta del contratto assicurativo da parte del titolare della carta.
- Per viaggi già pagati durante la durata di questa assicurazione non sussiste più copertura assicurativa, se il viaggio e/o il verificarsi dell'evento avvengono dopo l'estinzione della protezione assicurativa.

XI. Definizioni

Sistema informatico

Qualsiasi sistema di elaborazione dati e qualsiasi dispositivo di rete/comunicazione che collega due o più di tali sistemi, nonché qualsiasi hardware, software, dati e dispositivi di archiviazione dati associati.

XII. Foro competente e diritto applicabile

Allianz può essere citata in giudizio presso il tribunale in cui ha sede la società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o dell'avente diritto.

A integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).